

Procedura per l'identificazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e emissione e gestione delle Garanzie di Origine

Documento di consultazione - Osservazioni di ITALIA SOLARE

Premessa

Riteniamo il tema posto in consultazione di estrema rilevanza, credendo che un sistema di tracciatura delle fonti energetiche efficace e affidabile possa contribuire in modo sostanziale alla credibilità del processo di penetrazione delle fonti rinnovabili. È quindi opportuno e necessario che il quadro regolamentare che sovrintende questo meccanismo sia periodicamente oggetto di discussione e, se del caso, revisione.

Il meccanismo di gestione delle Garanzie di Origine (GO) crediamo in effetti necessiti di una messa a punto, considerato che, ascoltando in primis le voci degli operatori direttamente coinvolti, si riscontrano frequenti lamentele di un'eccessiva farraginosità delle procedure operative, che determinano lunghe attese, in particolare in fase di accesso al meccanismo per cui è necessario il rilascio della qualifica IGO: si evidenzia infatti l'importanza che siano rispettate quanto più possibile le tempistiche indicate nelle procedure di 60 giorni per la valutazione della richiesta di qualifica IGO (spesso disattese con ritardi anche di svariati mesi). Inoltre, le ingenti richieste di documentazione, in molti casi già nella disponibilità del GSE, e le difficoltà spesso incontrate nell'interlocuzione con il GSE stesso, finiscono talvolta per demotivare gli operatori e ridurre l'attrattività delle GO. Si evidenzia a questo proposito la necessità di migliorare l'interazione tra operatori e GSE in caso di problemi potenziando l'attuale strumento dell'apertura di ticket nell'Area Clienti (ad oggi sostanzialmente inefficace) e possibilmente aprendo un canale dedicato per l'applicativo GO.

Per quanto concerne le proposte di disciplina delle GO sottese a un contratto PPA, evidenziamo come si stia parlando di uno strumento, il PPA, la cui fisionomia ha contorni non ancora ben definiti. Il nostro timore è che si discuta di regole di dettaglio relative a un "concetto" ancora oggi sulla carta, di cui non si ha una piena contezza. Sarebbe a nostro avviso opportuno dedicare un momento di riflessione, es. un ulteriore documento di consultazione, alla definizione di, perlomeno, alcuni tratti distintivi di cosa possa essere considerato PPA e cosa no. A esempio nulla è stato detto sulla durata minima che i PPA

devono avere per essere ammessi tanto alla piattaforma del GME quanto al rilascio delle GO oggetto della presente consultazione. Se si vuole realmente fare di questo strumento un pilastro del prossimo *market design* è indispensabile procedere al più presto, nelle sedi opportune, a una discussione che coinvolga anche i referenti istituzionali. Non si tratta evidentemente di “imbrigliare” questo tipo di contratti in una fitta rete di regole e vincoli, ma di definire alcuni principi di riferimento (ai fini della normativa e della regolazione di settore) che possano orientare gli operatori. Da questo punto di vista non ci troviamo d’accordo con i vincoli ribaditi nel documento che richiamano il DM 4 luglio 2019.

Di seguito si evidenziano ulteriori spunti di riflessione:

- (i) Si chiede di valutare la possibilità di estendere l’emissione delle garanzie di origine o di certificati a esse assimilabili anche all’energia prodotta e auto-consumata in sito, ricorrendo a ogni misura eventualmente necessaria a evitare ogni possibile violazione delle norme vigenti. Tra le motivazioni alla base della richiesta la necessità di molti utilizzatori finali di disporre di uno strumento che consenta loro di certificare l’origine rinnovabile dei propri consumi, e non solo dei prelievi da rete.
- (ii) Dovrebbe essere garantita una valorizzazione addizionale, che rifletta i valori di mercato, per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto legato al valore dei GO che vanno nella disponibilità del GSE.
- (iii) Al fine di snellire le procedure di accesso al meccanismo, l’attribuzione della qualifica dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della scia ex articolo 19 l. 241/1990. Si chiede dunque di sostituire la approvazione espressa con la scia. Parimenti dovrebbe essere riconosciuta in modo automatico a ogni impianto che accede a un regime di incentivazione univocamente dedicato alle fonti rinnovabili di energia.

Risposte ai quesiti posti in consultazione

Q1.

Condividiamo la proposta di estensione del ruolo di utilizzatore finale di energia rinnovabile anche al di fuori dei PPA. Tra i vari argomenti, la disponibilità di un conto proprietà per la gestione delle GO consentirebbe in modo ben più agevole rispetto a oggi

l'approvvigionamento di GO da fornitori/trader diversi da quello di riferimento (il fornitore cioè della *commodity*).

Questa misura potrebbe contribuire a risolleverare l'attenzione per questo meccanismo, aumentando la percezione di inclusività e il livello di fiducia nei consumatori finali.

Piuttosto riteniamo che, per non gravare eccessivamente sull'operatività dell'utilizzatore finale, debba essergli consentito di delegare un soggetto terzo, es. tramite mandato di non rappresentanza predisposto dal GSE, all'espletamento di tutte le pratiche relative ad apertura e gestione del conto, eventualmente inclusa l'operazione di annullamento.

In merito alla proposta di annullamento automatico riteniamo che la decisione debba essere lasciata all'utilizzatore finale, per diversi motivi. Si pensi a esempio al caso in cui, per un utilizzatore che abbia sottoscritto un PPA e abbia richiesto l'emissione delle GO, si registri a fine anno un consumo inferiore a quello previsto e su cui è stato calibrato l'approvvigionamento di GO. In questo caso si registrerebbe a fine anno un surplus di GO, di cui l'utilizzatore potrebbe desiderare di recuperare il valore economico. Si potrebbe così consentire la movimentazione di queste GO verso un altro conto proprietà, es. di un trader, tramite cui collocare i certificati sul mercato, operazione evidentemente non possibile in caso di annullamento automatico.

Si pensi inoltre al caso in cui il PPA siglato tra utilizzatore finale e produttore riguardi solo una porzione della produzione dell'impianto. In questo caso deve essere possibile distribuire le GO emesse tra più conti proprietà, a esempio impostando un coefficiente di ripartizione. Ciò significa che i conti proprietà degli utilizzatori finali dovranno prevedere un certo grado di flessibilità, per cui dovrà esser possibile disporre di un pieno controllo.

Q2. Q3. Q4. Q8.

Riteniamo che la solidità, riconoscibilità e reputazione dello strumento GO troverebbe beneficio dal processo di progressiva standardizzazione di cui, come si evince nel documento, si discute in ambito europeo.

Il successo delle GO deve quindi passare per una piena legittimazione dello strumento *di per sé*. Le informazioni già oggi contenute nel certificato consentono al cliente finale, almeno in una certa misura, di orientarsi nella scelta. L'inclusione di eventuali ulteriori

elementi informativi dovrebbe essere concertata a livello europeo e previsto dalla normativa primaria, in modo da uniformare la fisionomia di un prodotto che ha una dimensione sovranazionale.

Di contro il proliferare di marchi, attributi di vario genere, sia pur in alcuni casi gestiti da soggetti istituzionali, rischierebbe di alterare, snaturare il contenuto informativo del certificato, disorientando i consumatori finali e, da ultimo, distorcendo il mercato.

Riteniamo pertanto controproducenti, a questo livello di maturità di un dibattito ancora acerbo, le ipotesi di inserimento di specifici attributi per le GO sottese ai PPA e di introduzione del certificato di eccellenza per i consumatori finali.

Considerazioni ulteriori

Alcuni passaggi del documento, che fanno riferimento ad aspetti della disciplina vigente, ci paiono poco chiari e necessitano di alcuni chiarimenti, a es.:

- Annullamento GO da parte delle imprese di vendita: non deve limitarsi alle GO afferenti clienti NON dotati di partita iva. Deve cioè essere possibile per ogni cliente continuare a far sì che sia il proprio venditore ad annullare le GO di sua competenza. In altre parole, l'apertura di un conto proprietà da parte di un utilizzatore finale deve avere carattere puramente opzionale.
- Indicazione del beneficiario in fase di annullamento GO da parte dell'impresa di vendita: l'indicazione di uno specifico beneficiario dovrebbe essere opzionale; in sua assenza la GO dovrebbe intendersi come annullata al solo fine di aumentare la quota FER del mix di approvvigionamento dell'impresa di vendita, su cui resta evidentemente l'obbligo di annullare GO riferibili alle proprie "offerte di vendita di energia da fonte rinnovabile" (cd offerte verdi) secondo quanto previsto dalla delibera 104/11.